

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL REINTEGRO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL'ISIA DI PESCARA - TRIENNIO 2024/2027

IL DIRETTORE

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e successive modificazioni, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, e in particolare l'art. 12, comma 1;

Visto l'art. 1, comma 262, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale è stato costituito l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di Pescara;

Visto lo Statuto dell'ISIA di Pescara, approvato con Decreto Direttoriale MIUR n. 3498 del 21 dicembre 2016 e da ultimo modificato con Decreto Direttoriale MUR n. 1843 del 6 novembre 2023;

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 1413 dell'8 aprile 2024, di nomina della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Pescara per il triennio 2024/2027;

Richiamato il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Pescara, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49 del 9 luglio 2026;

Considerato che tutti i componenti della Consulta sono decaduti dalla carica a seguito del conseguimento del titolo di studio e che occorre reintegrare l'Organo per assicurare continuità e piena funzionalità alla rappresentanza studentesca;

Considerato che le elezioni hanno natura suppletiva e che gli eletti resteranno in carica esclusivamente per lo scorcio del mandato originario, fino alla naturale scadenza della Consulta nominata per il triennio 2024/2027;

Richiamata la deliberazione assunta dal Consiglio Accademico nella seduta del 9 luglio 2026, al punto 8, con la quale è stato stabilito di procedere alle elezioni suppletive della Consulta degli Studenti per lo scorcio del triennio 2024/2027, individuando il 14 settembre 2026 quale data delle operazioni di voto;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 9 luglio 2026, con la quale è stato approvato il Regolamento elettorale, si è preso atto dell'indizione delle elezioni suppletive e ne è stato autorizzato lo svolgimento in modalità telematica;

Tutto quanto sopra premesso, che si intende interamente richiamato,

DECRETA

Art. 1

Indizione, oggetto e durata del mandato

Sono indette le elezioni suppletive dei tre componenti della Consulta degli Studenti dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara, al fine di reintegrare l'Organo nominato con Decreto Direttoriale prot. n. 1413 dell'8 aprile 2024.

Gli studenti eletti subentrano per il periodo residuo e restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato originario della Consulta per il triennio 2024/2027, senza che la presente procedura determini l'avvio di un nuovo mandato triennale.

La votazione si svolgerà in modalità telematica il giorno **14 settembre 2026**, con accesso per l'elettorato attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni, ai corsi accademici dell'ISIA di Pescara, che abbiano compiuto la maggiore età alla data delle operazioni di voto.

L'elettorato passivo spetta agli studenti inseriti nell'elenco dell'elettorato attivo che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere raggiunto la maggiore età;
- b. non avere riportato gravi sanzioni disciplinari per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- c. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

I requisiti devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della candidatura, ferma restando la maggiore età richiesta per l'elettorato attivo alla data della votazione.

Non possono candidarsi gli studenti che, nei sei anni accademici precedenti, abbiano già svolto due mandati consecutivi nella Consulta degli Studenti, in applicazione del limite generale previsto per la partecipazione agli organi dell'Istituto.

Art. 3

Presentazione della candidatura, termini e modalità

La candidatura deve essere presentata alla Segreteria didattica, mediante dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato A e sottoscritta dall'interessato, e pervenire all'ISIA di Pescara entro le ore 12:00 del giorno **31 agosto 2026**.

La candidatura può essere consegnata a mano, per il tramite dell'Ufficio Protocollo dell'Istituto, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, e il lunedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:00, fatto salvo il termine delle ore 12:00 nel giorno di scadenza. Su copia della dichiarazione sarà apposta ricevuta recante il giorno e l'ora della presentazione.

La candidatura può essere trasmessa, entro il medesimo termine, anche da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo pec@pec.isiadesign.pe.it, purché l'autore sia identificato ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La dichiarazione e la documentazione richiesta devono essere allegate in formato PDF; le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna attestano la presentazione.

Le candidature non sottoscritte o pervenute oltre il termine perentorio non saranno prese in considerazione. Eventuali integrazioni, rettifiche o modifiche della candidatura devono pervenire entro il termine di scadenza previsto per la sua presentazione. Resta ferma la facoltà di ritirare la candidatura entro il termine stabilito dall'articolo 7.

Nella candidatura deve risultare almeno un recapito di posta elettronica ordinaria o certificata per le comunicazioni, oltre a un eventuale recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti indicati.

Salvo i casi in cui sia necessaria una comunicazione individuale, ogni comunicazione relativa alla procedura sarà pubblicata sull'Albo on line dell'Istituto con valore di notifica.

Art. 4

Contenuto della candidatura e documentazione

Il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a. il cognome e il nome;
- b. il numero di matricola;
- c. la data di nascita;
- d. il corso e l'anno di corso a cui è iscritto;

- e. di essere inserito nell'elenco dell'elettorato attivo;
- f. l'assenza di gravi sanzioni disciplinari non seguite da riabilitazione, ovvero le eventuali sanzioni riportate e la relativa riabilitazione;
- g. l'assenza di condanne penali passate in giudicato rilevanti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, ovvero le eventuali condanne riportate e la relativa riabilitazione.

Le dichiarazioni valgono quali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. L'Amministrazione potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla loro veridicità.

Alla candidatura deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non sono richiesti documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli necessari alla verifica dell'identità e dei requisiti di eleggibilità.

La documentazione è acquisita agli atti dell'Istituto. L'eventuale consultazione o pubblicazione è limitata ai contenuti pertinenti alla procedura e avviene previo oscuramento dei dati personali non necessari, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento.

Art. 5

Inammissibilità della candidatura

È inammissibile la candidatura priva della sottoscrizione, pervenuta oltre il termine perentorio, priva delle generalità e delle indicazioni richieste dall'articolo 4 o non corredata da copia del documento di riconoscimento.

Scaduto il termine per la presentazione, la Segreteria didattica rimette le candidature alla Commissione elettorale, che verifica il possesso dei requisiti e dispone le eventuali esclusioni.

La Commissione dispone l'esclusione dei candidati privi dei requisiti richiesti o che abbiano reso dichiarazioni mendaci o prodotto documentazione falsa, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Art. 6

Commissione elettorale

La gestione delle operazioni di voto è affidata a una Commissione elettorale costituita da almeno tre componenti individuati tra gli studenti e nominata con separato decreto del Direttore. I componenti della Commissione non possono essere candidati.

La Commissione acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori, verifica l'ammissibilità delle candidature, decide sugli eventuali reclami o ricorsi, predispone quanto necessario allo svolgimento delle elezioni, assicura il funzionamento del seggio virtuale e redige i verbali delle operazioni e il verbale finale con la graduatoria.

Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza dei componenti e sono riportate nei relativi verbali.

La Commissione è assistita, ove necessario, dal personale amministrativo dell'Istituto competente per gli adempimenti connessi alla procedura elettorale, ferma restando l'autonomia delle determinazioni ad essa riservate.

Entro sette giorni dalla nomina, la Commissione forma gli elenchi degli elettori attivi e passivi. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione procede al loro esame e ne verifica la rispondenza ai requisiti prescritti, ai fini della pubblicazione dell'elenco degli ammessi entro il termine previsto dall'articolo 7.

In caso di voto telematico la Commissione opera anche quale commissione di seggio virtuale. Prima dell'apertura verifica, anche con il supporto del personale interno competente o del fornitore del servizio, il corretto funzionamento della piattaforma e la configurazione degli aventi diritto, delle candidature, delle preferenze e degli orari di votazione.

Art. 7

Elenchi elettorali, ammissione e pubblicità

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà pubblicato sull'Albo on line dell'Istituto entro il **4 settembre 2026** e vi resterà fino alla chiusura delle votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni potranno essere sanate sino al termine delle operazioni di voto, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, a cura della Commissione elettorale, entro il **4 settembre 2026** e resterà pubblicato fino alla chiusura delle operazioni elettorali, nel rispetto del termine massimo di cinque giorni dalla scadenza delle candidature previsto dal Regolamento.

Eventuali reclami e ritiri di candidatura dovranno pervenire entro le ore 12:00 del **7 settembre 2026**.

La Commissione deciderà sui reclami e pubblicherà l'elenco definitivo entro il **9 settembre 2026**.

La Commissione garantisce a ciascun candidato uno spazio di affissione all'interno dell'Istituto per la pubblicità elettorale e, compatibilmente con le esigenze didattiche, amministrative e organizzative dell'Istituto, può autorizzare l'utilizzo di spazi per iniziative di presentazione delle candidature,

assicurando condizioni di parità tra i candidati. Le comunicazioni rivolte alla generalità degli interessati sono pubblicate sull'Albo on line con valore di notifica.

Art. 8

Voto in modalità telematica

Le operazioni si svolgono mediante una piattaforma telematica idonea ad assicurare l'identificazione degli aventi diritto, la personalità, la libertà e la segretezza del voto, l'unicità della votazione, la tracciabilità delle operazioni tecniche e l'integrità dell'esito finale.

A ciascun elettore saranno trasmesse credenziali personali e non cedibili e le istruzioni di accesso. La piattaforma deve impedire votazioni multiple e non deve consentire di ricondurre il voto espresso all'identità dell'elettore.

La scheda elettronica recherà i nominativi dei candidati secondo l'ordine di presentazione. Ciascun elettore potrà esprimere fino a tre preferenze, non più di una per ciascun candidato. Il voto è personale, diretto e segreto e non è ammessa delega.

La piattaforma consente l'espressione del voto senza preferenze e impedisce l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito o a favore di candidati non ammessi.

La piattaforma può essere gestita dal personale interno dell'Istituto o mediante servizi messi a disposizione da fornitori qualificati, nel rispetto della normativa applicabile in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e conservazione della documentazione elettorale.

In caso di impedimenti tecnici idonei a compromettere la regolarità, la libertà o la segretezza del voto, la Commissione sospende le operazioni e ne dà immediata comunicazione al Direttore, che provvede con decreto alla riprogrammazione della consultazione.

Art. 9

Scrutinio, graduatoria e proclamazione

Il primo turno è valido qualora partecipi alla votazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto, calcolato sul numero complessivo degli iscritti nell'elenco elettorale risultante alla chiusura del primo turno, tenuto conto delle rettifiche disposte dalla Commissione elettorale entro tale momento.

Qualora al primo turno non sia raggiunto il predetto quorum, si procederà a un secondo turno il giorno **21 settembre 2026**, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, secondo le medesime modalità previste per il primo turno e senza alcun quorum minimo di partecipazione.

Lo scrutinio telematico è svolto dalla Commissione elettorale immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno e le relative operazioni sono pubbliche secondo le modalità rese note dalla Commissione. La Commissione acquisisce l'output prodotto dalla piattaforma, comprensivo dei dati di affluenza, dei voti validamente espressi e della graduatoria, nonché degli eventuali report tecnici o log disponibili, e dà atto nel verbale della regolarità dell'esito e delle eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio. Verificata la regolarità delle operazioni e assunte le decisioni sulle contestazioni, la Commissione trasmette i risultati definitivi al Direttore per i successivi adempimenti. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità precede il candidato più giovane.

Qualora uno dei candidati collocati in posizione utile rinunci o non possa assumere la carica per sopravvenuta incompatibilità o altro impedimento, si procede, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, allo scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze conseguite.

La graduatoria può essere utilizzata, secondo l'ordine delle preferenze conseguite e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, per eventuali ulteriori sostituzioni fino alla naturale scadenza del mandato originario della Consulta per il triennio 2024/2027.

I risultati sono tempestivamente pubblicati sull'Albo on line dell'Istituto. Il Direttore, preso atto dell'esito, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti e al reintegro della Consulta degli Studenti.

Art. 10

Accesso ai documenti amministrativi

L'accesso ai documenti può essere esercitato ai sensi delle disposizioni vigenti, a conclusione della procedura e nel rispetto della segretezza del voto e della protezione dei dati personali.

Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'ISIA di Pescara.

Art. 11

Ricorsi

Avverso il presente decreto o parte di esso è ammesso ricorso diretto al Direttore, da presentare entro cinque giorni dalla pubblicazione, tramite PEC all'indirizzo pec@pec.isiadesign.pe.it, tramite posta elettronica all'indirizzo isiape@isiadesign.pe.it oppure direttamente all'Ufficio Protocollo.

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione dei verbali di scrutinio senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura si intende confermata.

Restano esperibili i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge; per le sole controversie attribuite al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Pescara, salvo i casi di competenza territoriale inderogabile.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura sono trattati dall'Istituto, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per finalità istituzionali connesse allo svolgimento della procedura elettorale, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato, e delle ulteriori disposizioni applicabili.

La raccolta, la consultazione, la comunicazione e la pubblicazione dei dati sono effettuate nel rispetto del principio di minimizzazione e limitate alle informazioni adeguate, pertinenti e necessarie rispetto alle finalità della procedura.

Art. 13

Norme finali e di rinvio

Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali potrà essere rimodulato, con provvedimento del Direttore e previa acquisizione, ove necessaria, delle determinazioni degli organi competenti, qualora sopravvenute esigenze di coordinamento con la programmazione didattica, amministrativa e istituzionale dell'Istituto, ovvero altre circostanze idonee a incidere sull'ordinato svolgimento della procedura, lo rendano necessario. La rimodulazione dovrà avvenire nel rispetto dei termini minimi e delle garanzie stabiliti dal Regolamento.

Il presente decreto e tutti gli avvisi relativi alla procedura, incluse le eventuali rimodulazioni del calendario, sono tempestivamente pubblicati sull'Albo on line dell'Istituto, accessibile dal sito web istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano lo Statuto dell'ISIA di Pescara, il Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 49 del 9 luglio 2026 e le disposizioni vigenti in materia.

Pescara, 17 agosto 2026

Il Direttore f.f.

Prof.ssa Donatella Furia



ISIA di Pescara

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Via Cesare Battisti, 198 - 65123 Pescara

Codice Fiscale: 91137250683 - Tel. 085.2059763 / 867

E-mail: isiapescara@isiadesign.pe.it PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it Sito web: www.isiadesign.pe.it



Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 e degli artt. 7 e 7-bis, comma 4, del D. Lgs. 33/2013, nonché delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, nella presente copia destinata alla pubblicazione sono state omesse firme autografe/digitali. Tali elementi risultano regolarmente apposti o acquisiti con l'originale, conservato agli atti dell'Istituzione.